

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 09790/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso R.G. n. 9790 del 2019, proposto da Giovanni Casiero, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Giuseppe Mescia (cod. fisc.: MSCGPP70M05D643M), dall'avv. Giuseppe Potenza (cod. fisc.: PTNGPP60E07D643G) e dall'avv. Mario D'Aries (cod. fisc.: DRSMRA64C06E716C), con domicilio eletto presso lo studio del prof. avv. Franco Gaetano Scoca, in Roma, via Piccinni, n. 55 e con domicilio digitale come da *PEC* da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro- tempore e Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del Dirigente pro- tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti

Casiere Gaetano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del D.M. n. 283 del 23.5.2019 (DOC.1) con il quale il Direttore Centrale per gli Affari Generali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno ha decretato l'esclusione del ricorrente dalla procedura speciale di reclutamento nella qualifica di Vigile del Fuoco nel Corpo Nazionale dei VV.FF. di cui al Decreto Dipartimentale del 14.11.2018 n. 238;

- del D.M. n. 310 dell'11.6.2019, con il quale il Capo Dipartimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco presso il Ministero dell'Interno ha approvato l'allegata graduatoria finale della procedura selettiva sopra specificata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019, il cons. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso, all'esito di una delibazione sommaria propria della fase cautelare, presenta profili suscettibili di positivo apprezzamento;

Rilevato che il ricorso è stato notificato ad un solo controinteressato, ai sensi dell'art. 41, 2° comma, cpa;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito *web* del Ministero della Difesa della presente Ordinanza, del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della notificazione ovvero, se anteriore, della comunicazione in via amministrativa della presente Ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo *PEC*, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente Ordinanza;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche

l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, in caso di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami sul sito *web* su Internet del Ministero della Difesa, permangono alcuni obblighi in capo all'Amministrazione, fra cui, quello:

- di non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati;

- di fare in modo che sulla *home page* del sito venga inserito un collegamento denominato "*Atti di notifica*" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati i dati su menzionati;

- di rilasciare a parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco dei controinteressati;

Ritenuto che la P.A., per finalità di deflazione del contenzioso e di opportunità, potrebbe provvedere, nelle more, a riesaminare la fattispecie;

Ritenuto di fissare, per il prosiegua, la camera di consiglio del 22 novembre 2019, nel frattempo sospendendo il provvedimento impugnato;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) ordina al ricorrente la integrazione del contraddittorio per pubblici proclami e, nelle more, sospende ai fini dell'ammissione "*con riserva*" del ricorrente a partecipare alle prove selettive.

Fissa per il prosiegua la camera di consiglio del 22 novembre 2019.

Ordina alla Segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente Ordinanza.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Concetta Anastasi, Presidente, Estensore

Antonella Mangia, Consigliere

Roberto Vitanza, Primo Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO